Numero della proposta

154

2

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867

Proposta di Legge presentata nella tornata del 28 Genn.o 1868
dal Ministro delle Finanze

OGGETTO

Relatore Fabrizi Gio.

Approvata nella tornata del 28 Maggio 1868.

N° 154

SESSIONE 1867 — N° 154
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE
presentato alla Camera dal ministro delle finanze
(CAMBRAY-DIGNY)
nella tornata del 28 *gennaio* 1868

Disposizioni relative alla coltivazione del tabacco in Sicilia.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI
il

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1 — Uff. 6
„ 2 — „ 7
„ 3 — „ 8
„ 4 — „ 9
„ 5 — per

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente
Segretario
Relatore Fabrizi

PRESENTATA LA RELAZIONE
il 18 febbraio 1868

Approvata la Legge nella tornata del 28 Maggio 1868

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore — del — nel
Alle ore — del — nel
Alle ore — del — nel
Alle ore — del — nel
Alle ore — del — nel
Alle ore — del — nel
Alle ore — del — nel
Alle ore — del — nel
Alle ore — del — nel
Alle ore — del — nel
Alle ore — del — nel
Alle ore — del — nel
Alle ore — del — nel
Alle ore — del — nel
Alle ore — del — nel
Alle ore — del — nel

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, **che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.**

DOCUMENTI comunicati alla Commissione.

DATA	OGGETTO	INDICAZIONE del Commissario che ritenne i documenti	DATA della restituzione alla Segreteria

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato alla Camera dal ministro delle finanze

(CAMBRAY-DIGNY)

nella tornata del 28 *gennaio* 1868

Disposizioni relative alla coltivazione del tabacco in Sicilia.

SIGNORI! — A seguito della discussione sulle condizioni morali ed economiche della provincia di Palermo venne adottato nella tornata del 29 luglio u. s. l'ordine del giorno d'invitare il Governo a presentare, al riaprirsi del Parlamento, un progetto di legge che regoli la coltivazione del tabacco in Sicilia.

Il ministro di finanza per corrispondere a questo invito, ordinava che l'argomento fosse maturamente studiato e fossero raccolti gli opportuni dati statistici.

Fu soltanto col 1° gennaio 1867 che andò in attività il decreto legislativo del 28 di luglio 1866, n° 3018, portante il divieto della coltivazione di tabacco in Sicilia ed un aumento nei dazi d'importazione delle foglie e dei tabacchi lavorati. Ciò non ostante riescì difficile e lunga l'opera di raccogliere dati statistici sulla coltivazione; ed anche quelli ottenuti sono incompleti e contraddittorii. Ad ogni modo dalle informazioni che porsero le Direzioni compartimentali delle gabelle, dopo di aver sentite le Camere di commercio, fu dato per via di criteri e confronti di desumere quelli che si rilevano dall'inserto specchio.

Questi dati sembrano invero esagerati. La stessa Commissione delle Camere di commercio siciliane che studiò quest'argomento nel 1864 indicava non farsi la coltivazione se non sopra ettari 728 e prodursi circa

quintali 13,000 di tabacco l'anno. Ora, da una memoria presentata alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni della città e provincia di Palermo, memoria stampata presso Tamburiello e C°, vuolsi che l'intera Sicilia produca 16,000 quintali di tabacco indigeno per il proprio consumo, senza parlare di quello che esporta all'estero o che passa di contrabbando nel continente meridionale d'Italia. Da un prospetto allegato a quella memoria appare che la sola provincia di Palermo impiega nella fabbricazione dei sigari quintali 4000 di tabacco indigeno ed in quella delle polveri da fiuto quintali 3000, in tutto 7000 quintali. Ciò però poco consuonerebbe colla indicata generale produzione di quintali 16,000, poichè la provincia di Palermo è pur quella che aveva una coltivazione più estesa che tutte le altre provincie insieme. Notisi inoltre che nella stessa memoria sono calcolati ad oltre 26,000 gli ettari irrigui che possono coltivarsi a tabacco e ad altri 16,000 quelli che dopo alcuni lavori potranno divenire idonei a questa coltivazione.

Comunque sia, trattasi ora semplicemente di permettere di nuovo la coltivazione dei tabacchi in Sicilia e di regolarla, essendo la questione di principio già stata risolta col citato ordine del giorno.

Allorchè adottavasi il divieto della coltivazione col contemporaneo aumento dei dazi di entrata, si stimava di poter conseguire in Sicilia dal dazio di entrata dei tabacchi in foglia e lavorati la somma di circa lire 2,000,000, invece delle lire 250,000, che introitavansi anteriormente. L'effetto non corrispose all'aspettazione, ma ciò deve attribuirsi a diverse cause meramente transitorie. È un fatto che nell'anno 1866 furono aumentate le coltivazioni indigene, e di molto si accrebbero le importazioni dall'estero per approfittare del tenue dazio che allora vigeva e cessar doveva coll'anno stesso. Nella sola dogana di Palermo l'introduzione del 1866 ascese a quintali 7000 di tabacco, mentre nel 1865 non era stata che di quintali 1700. Oltracciò, per ignoranza o per dolo, estese coltivazioni furono incominciate anche nel 1867, nè tutte naturalmente sarannosi potute estirpare. Laonde non è possibile alcuna seria ipotesi sui risultamenti ottenuti.

Nella citata memoria presentata alla Commissione parlamentare verrebbe chiesta l' abolizione pura e semplice del citato decreto legislativo, vale a dire il ritorno alla precedente libertà di coltivazione con esonero di ogni tassa e discipline ed alla precedente misura dei dazi di entrata. La differenza fra i dazi ora

sussistenti e quelli che erano in vigore a tutto l'anno 1866 emerge dall'allegato prospetto.

Non credo, o signori, consentaneo al menzionato ordine del giorno l'annuire a questa proposta, nè io potrei appoggiarla, poichè fa pur d'uopo di ritrarre in Sicilia dal tabacco un reddito superiore all'antico, e, mercè il rincarimento che ne conseguiterà nel prezzo dei tabacchi perfetti, renderà in pari tempo meno lucroso, e quindi meno allettante il contrabbando dalla Sicilia al continente meridionale italiano. Per raggiungere un tale intento non vi ha altra via che tenere alto il dazio d'importazione sui tabacchi esteri in Sicilia, e tassare almeno le foglie colà prodotte.

Che ciò sia necessario e conveniente viene asserito anche in altra memoria, che fu presentata alla Commissione parlamentare d'inchiesta, e che fu stampata presso Virzi a nome della classe dei fabbricanti.

In questa memoria si propone che il dazio di entrata sia di lire 160 pei tabacchi lavorati e di lire 80 per le foglie, e quello di produzione di lire 26 per la foglia al quintale; se non che si vorrebbe che la riscossione seguisse con sistema esente da vessazioni, e nel momento più opportuno pei coltivatori, senza costringerli a gravose anticipazioni.

La misura del dazio ed il sistema di riscossione sono certamente due punti principalissimi nella quistione.

Quanto al modo di riscossione, si presenta perspicua l'idea di assoggettare la coltivazione in Sicilia a quelle stesse discipline che vigono nelle altre parti del regno in forza del decreto reale del 15 giugno 1865. Con ciò il Governo avrebbe notizia di tutte le coltivazioni mediante il sistema delle licenze, potrebbe stabilire l'addebito dei singoli coltivatori, riscontrare le quantità dovute con quelle riposte a magazzino, custodire i magazzini, accertarsi che il genere estratto dai magazzini venga esportato all'estero o sottoposto al dazio di produzione. Gli sarebbe poi agevole scoprire e punire le contravvenzioni tentate dai coltivatori o dai loro garanti.

Temo però che questo metodo sarebbe troppo grave nelle condizioni della Sicilia. Esso avrebbe poi un altro inconveniente, poichè se si limitasse la coltivazione ad alcuni circondari per concentrare le operazioni e la vigilanza si andrebbe contro il divisamento di estendere sempre più la coltivazione del tabacco nell'isola. Se la coltivazione dovesse essere qua e là dispersa, le spese assorbirebbero il prodotto della

tassa e costituirebbero un aggravio eccessivo qualora, come avviene in altre parti del regno, si volessero lasciare in tutto od in parte a carico dei coltivatori. Infatti nelle altre parti, dove pure la coltivazione è concentrata, la spesa della vigilanza importa in cifra assai approssimativa circa lire 92 per ettaro, che corrisponde a circa lire 10 per quintale di foglia, ovvero oltre il 18 per cento del prezzo pagato pel tabacco ai coltivatori. Questa spesa crescerebbe enormemente in Sicilia colla coltivazione sparsa, tanto più a cagione dei molti magazzini che si dovrebbero allestire e tenere; e ciò senza parlare della responsabilità che il Governo assumerebbe rimpetto ai deponenti. Nè parlo della spesa per la vigilanza generale, pur necessaria per iscoprire le illecite piantagioni e le clandestine sottrazioni.

Escluso pertanto questo sistema, si presenta l'altro di esigere una tassa in ragione di ettare coltivato. La riscossione di questa tassa non sarebbe nè molto costosa, nè difficile. Essa ha però l'inconveniente che non tiene conto delle vicende della coltivazione nè della quantità reale del prodotto, per cui sarebbe quasi una sopratassa alla fondiaria. A questo doppio titolo è combattuta, e non a torto, nella stessa memoria dianzi accennata.

Ma, senza più oltre procedere nella disamina dei diversi sistemi possibili, io troverei conveniente, nelle condizioni della Sicilia, quello di stabilire una tassa di produzione sul tabacco che ivi si coltiva, da liquidarsi in ragione composta di ogni ettare coltivato e della quantità di tabacco ricavabile in istato asciutto commerciale. Per raggiungere questo scopo ed evitare troppo minuti accertamenti, crederei che la tassa si possa determinare in quattro classi, in considerazione della quantità prodotta per ogni ettaro, e cioè fino a sei quintali di tabacco secco per ettaro; da oltre sei fino a nove; da nove fino a dodici; da dodici in su. Con questo sistema si potrà raggiungere lo scopo con ispesa relativamente tenue e col minor possibile incomodo pel coltivatore. Basterebbe prescrivere l'obbligo preventivo dell'annuale licenza, l'accertamento del prodotto al momento della maturazione mediante Commissioni miste, indi il computo della tassa ed il pagamento della medesima. Queste operazioni, trattandosi di dichiarare ed accertare soltanto l'approssimativo prodotto entro gli estremi di ogni classe, riuscirebbero sollecite e facili, tanto per i coltivatori quanto per gli agenti governativi.

Quanto alla misura dei dazi ho detto già come e per qual ragione convenga tenerla alta, e ritengo che

quelli di entrata dall'estero siano da lasciarsi come sono. Dal progetto unito alla menzionata memoria appare che i fabbricatori del solo Palermitano impiegano quintali 3750 di foglia estera. Questa sola in ragione di lire 130 il quintale darebbe alle dogane il reddito di lire 487,500. Non voglio avventurarmi in computi di supposizioni, ma confido che, anche ammessa la coltivazione indigena, si trarrebbe per tutta la Sicilia dai dazi di entrata sui tabacchi in foglia e lavorati circa un milione. Mi sorreggono in questa previsione gl'introiti degli anni precedenti, quando la tariffa era bassa ed era libera la coltivazione, mentre in avvenire sarà di molte volte più elevato il dazio, ma vi sarà anche una imposta di produzione.

La imposta di produzione sarebbe a stabilirsi in relazione al dazio di entrata. La classe dei fabbricanti nella ripetuta memoria la proponeva ad un terzo del dazio d'entrata, e ciò per la ragione che il valore del tabacco indigeno greggio corrisponderebbe ad un terzo di quello del tabacco greggio estero. Sebbene le notizie raccolte non confermino questa ragione di valori che per certe qualità, pure ritengo che la tassa di produzione non sia da fissarsi troppo alta, e che la proporzione di un terzo circa possa essere adottata in confronto dell'attuale dazio d'entrata, fissandola così a lire 40 il quintale. Di guisa che, partendo da questo dato nel fissare la tassa per ettaro e per classe, un'ettaro col prodotto di quarta classe pagherebbe lire 200, di terza lire 320, di seconda lire 440, e di prima lire 600. Con tali gradazioni ed ammettendo un prodotto totale di 13,000 quintali, come viene rappresentato, si conseguirebbe un reddito di circa lire 500,000.

Dato quest'ordine d'idee, ho compilato il progetto di legge che mi pregio di presentare all'approvazione del Parlamento.

Stabilita la imposta in ragione di ettaro ed in quattro classi corrispondenti al quantitativo del prodotto, era ovvio il determinare che tale quantitativo dovesse essere accertato.

Il migliore momento per eseguire questo accertamento ritengo sia quello in cui il tabacco è prossimo a maturità, ma ancora sul campo. Per tal guisa i coltivatori hanno il vantaggio di pagare la tassa soltanto al momento del raccolto, e tenuto conto dei danni recati da infortunii naturali.

Ma a fare sì che questo sistema potesse dare gli sperati risultamenti, era mestieri mettere la finanza in grado di conoscere quali e dove sarebbero le coltivazioni, e quando il tabacco sarebbe giunto a maturità, secondo i diversi luoghi.

A ciò provvedono gli articoli 3 e 4. I coltivatori non hanno altri obblighi, se non quelli di dichiarare le coltivazioni che vogliono intraprendere, di riportare la licenza, di attenersi nella coltivazione a tale licenza, che è quanto dire alla loro stessa dichiarazione, di notificare l'imminente maturazione e chiedere l'accertamento del prodotto. Il computo dell'estensione vuolsi poi limitato ad ettaro e decimi, tanto per evitare le coltivazioni troppo piccole, quanto per agevolare la liquidazione delle imposte.

L'accertamento, trattandosi di cosa facile, può essere eseguito da due soli funzionari e da un terzo nel caso di controversia. Per le opportune garanzie uno degli agenti sarebbe finanziario, l'altro comunale ed il terzo il pretore.

Il pagamento sarà dovuto entro un mese dalla stima, limite che mi pare assai conveniente anche ai coltivatori. Le garanzie offerte da questi, non potendo riescir sempre sicure, si è nel progetto dichiarato garante il fondo stesso, e si è aggiunto il divieto di ulteriore coltivazione per chi non ha pagato l'imposta.

Le multe contro chi coltiva tabacco senza licenza o su terreni nella licenza non compresi sono ragguagliate a multipli della tassa da due a sei volte per poterle proporzionare alla maggiore o minore malizia ed alla maggiore o minore difficoltà di scoprire la contravvenzione.

Naturalmente molteplici saranno le disposizioni per regolare la forma ed accettazione delle dichiarazioni, l'emissione ed intimazioni delle licenze, la formazione della Commissione per gli accertamenti, l'opera della medesima, l'intimazione dell'ordine del pagamento, le modalità di questo, l'azione degli agenti per la vigilanza, ecc.; ma tutte queste disposizioni non possono che formare oggetto di apposito regolamento, nel quale si cercherà di attenersi alle modalità le più semplici e le meno vessatorie.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Art. 1.

È permessa nella Sicilia la coltivazione del tabacco.

Art. 2.

Sulla coltivazione del tabacco nella Sicilia è stabilita a pro dello Stato una imposta annua di produzione per ogni ettaro coltivato, ed in ragione della quantità media di tabacco ricavabile in istato asciutto commerciale.

Art. 3.

Tale tassa sarà di quattro classi, e cioè:

I. classe lire 600, quando il prodotto in foglia superi quintali dodici per ettaro;

II. classe lire 450, per quello di oltre nove e non più di dodici quintali;

III. classe lire 300, per quello di oltre sei e non più di nove quintali;

IV. classe lire 200, per quello inferiore a sei quintali.

La imposta sarà riscossa anche in ragione di frazioni decimali di ettaro. Le superficie minori di un decimo si considerano per un decimo intero di ettaro.

Art. 4.

Per coltivare tabacco occorre la licenza, da rinnovarsi ogni anno, la quale sarà sottoposta alla tassa di bollo di lira una.

A tal uopo il coltivatore prima della seminagione dovrà farne domanda nei tempi e nelle forme che saranno indicate con decreto reale.

Art. 5.

Quando il tabacco è prossimo a maturità, sulla domanda del coltivatore, apposita Commissione procederà all'accertamento della classe cui appartiene il terreno coltivato a tabacco.

La Commissione sarà composta del sindaco del comune ove è coltivato il tabacco o di un suo incaricato, di un delegato di finanza e del pretore, il quale ultimo deciderà in caso di disparità di opinione dei due primi.

Il giudizio della Commissione è inappellabile.

Il coltivatore che trascura di domandare nel tempo stabilito l'accertamento per la classificazione della tassa pagherà quella maggiore per tutta l'estensione del terreno indicato nella licenza; salve le pene in cui potesse essere incorso.

Art. 6.

Le spese dell'accertamento sono a carico del coltivatore.

Art. 7.

L'imposta sarà pagata non più tardi di un mese dal giudizio emesso dalla Commissione di accertamento.

Chi non ha pagato l'imposta non può essere riammesso a coltivare tabacco.

Art. 8.

Chi nella Sicilia coltiva tabacco senza previa licenza sarà punito colla perdita del prodotto, e col pagamento del triplo dell'imposta.

Eguale pena sarà applicata per la coltivazione di tabacco su terreni non compresi nella licenza.

Art. 9.

Il credito dello Stato per la imposta, per le spese di accertamento e per le multe è privilegiato sul terreno nel quale è fatta la coltivazione in confronto di qualsiasi creditore.

L'imposta sarà riscossa coi metodi di riscossione delle imposte dirette.

Art. 10.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3018.

Art. 11.

Con decreto reale saranno determinate le discipline per l'esecuzione della presente legge.

Specchio delle coltivazioni di tabacco in Sicilia nell'anno 1866.

Provincia	Ettari coltivati	Quintali prodotti a secco	Media dei quintali per ettaro	Valore del prodotto in lire	Valore medio per quintale	*Osservazioni*
Palermo	1060	12,082	11,40	743,465	61 53	In 16 comuni, ettari 350 cominciarono dopo l'anno 1864.
Trapani						
Messina.	306	4,764	15,57	238,227	50 »	In 17 comuni, alcuni dei quali con quantità incalcolabili.
Catania	180	1,020	5,66	20,400	20 »	In 13 comuni, 6 dei quali con solo 6 ettari in complesso.
Siracusa						
Girgenti	240	3,624	15,10	217,440	60 »	
Caltanissetta. . .						
Totale . . .	1786	21,490	12,03	1,219,532	56 75	

Prospetto dei dazi d'entrata del tabacco in Sicilia.

Oggetto	Base del dazio	Misura del dazio	
		Tariffa 1867	Tariffa anteriore
Tabacco in foglia e coste	Chilogramma	L. 1 30	L. 0,2148
Tabacco senza coste	Id.	» 1 50	
Tabacco lavorato:			
Di Spagna in polvere	Id.	» 8 »	
Altro in polvere	Id.	» 3 »	
Sigari d'Avana fini	Id.	» 10 »	L. 0,4295
Sigari d'ogni altra specie	Id.	» 3 »	
Trinciati od in corda, od in altra preparazione	Id.	» 2 »	

Reddito negli anni	1865	L. 231,197 98
	1866	» 755,658 66
	1867	» 58,307 17

SESSIONE 1867
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N° 154-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

Pisanelli, Sella, Rorà, Bortolucci, Tenani, Tamaio, Fabrizi Giovanni

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

nella tornata del 28 *gennaio* 1868

Disposizioni relative alla coltivazione del tabacco in Sicilia.

Tornata del 18 febbraio 1868

SIGNORI! — Nella tornata del 29 luglio dell'anno decorso accoglieste la proposta della vostra Commissione d'inchiesta per la provincia di Palermo, intorno alla convenienza di regolare con nuova legge la coltivazione del tabacco nell'isola di Sicilia, vietata in forza dei provvedimenti finanziari promulgati nel 1866. Ed invero, oltre il danno non insignificante che da quel divieto derivava all'agricoltura di certe zone della Sicilia nelle quali il tabacco è una specie di secondo prodotto cui mal si saprebbe altro sostituirne, è da considerare altresì che il tabacco estero non può supplire certe peculiari qualità di tabacchi indigeni, ai quali i consumatori sono avvezzi. Cosicchè il divieto assoluto di coltivazione forzerebbe i consumatori di codesti tabacchi o a desistere dal farne uso, o a cambiare qualità, lo che tutti gli esperti sanno come facilmente non avvenga. Ed inoltre non può negarsi che vi sia nell'opinione pubblica un certo movimento in favore della maggiore estensione da darsi alla coltivazione del tabacco in tutto il regno. Gli studi della Commissione sui tabacchi, nominata l'anno scorso dal ministro delle finanze, la conducono, per quanto sembra, a cotesta

conclusione, che appare plausibile quando da una parte si consideri che di dodici milioni di chilogrammi di tabacco adoperato nelle nostre manifatture un milione appena è prodotto in Italia; e dall'altra che in Francia, ove la privativa dei tabacchi dà pure proventi vistosissimi, tre quarti dei tabacchi consumati sono indigeni: oltrechè torna grandemente opportuno dare ogni incremento all'operosità nazionale.

Resta ora da vedere come si possano conciliare una tale facoltà di coltivazione, la quale abbia per effetto d'impedire il grave danno che all'agricoltura sicula derivar potrebbe dall'assoluto divieto, col tornaconto della finanza, ed un equo concorso della Sicilia ad una tassa pagata sovra così grande scala in tutto il rimanente del regno.

Si premetta che non v'è luogo a modificare la tariffa sull'introduzione dei tabacchi esteri, quale venne stabilita in Sicilia nel 1866 sulla base delle tariffe applicate nelle altre parti del regno. Quanto al tabacco, di cui si permettesse la coltivazione nell'isola, il progetto ministeriale, per determinarne la tassa nell'interesse della finanza, parte dal concetto che, valendo il tabacco siciliano circa un terzo del tabacco estero, debba tassarsene la coltivazione secondo una tariffa che equivarrebbe a circa il terzo di quella applicata ai tabacchi esteri. Sebbene sarebbe a richiedersi se, in un genere di privativa che non è di prima necessità, la tassazione sia da stabilirsi in ragione di quantità, anzichè di qualità, o, almeno, se non si debba considerare più la prima che la seconda; pur tuttavia, nelle attuali circostanze della Sicilia, e trattandosi di una prima introduzione di tassa sul tabacco coltivato nell'isola, alla vostra Commissione parve dover accettare il criterio ministeriale. Ed essa vi propone perciò l'approvazione dell'articolo 3, per cui la tassa sarebbe stabilita in ragione dell'estensione e della produttività effettiva del terreno.

Gravi dubbiezze sorsero invece nel seno della Commissione intorno al principio cui dovesse informarsi la permissione della coltivazione. Il progetto ministeriale ammette bensì che la coltivazione sia libera; ma però, affine di non porre l'amministrazione della finanza nella necessità di andare incontro, per l'accertamento del prodotto e della tassa, a spese le quali possono riuscire di gran lunga superiori al provento della tassa stessa, pone le spese di accertamento a carico del coltivatore. La vostra Commissione chiese a sè stessa, al Ministero ed alla Commissione ministeriale sui tabacchi se questo sistema, in apparenza favorevole ai coltivatori, non avesse per conseguenza di esporli alla spia-

cevole sorpresa di spese, le quali, a conti fatti, e specialmente in caso di contestazione, ammontassero a somme eccedenti il valore del prodotto. Essa ebbe da altra parte a considerare se non fosse preferibile il limitare la permissione di coltivare tabacco a quelle zone nelle quali già si coltivasse o s'intendesse ora di coltivare un'estensione di terreno tale che la finanza potesse sorvegliare ed accertarne il prodotto senza dispendii veramente sproporzionati, avuto riguardo all'ammontare della tassa ed al valore del prodotto stesso, addossando per contro ogni spesa di accertamento alla finanza.

Dopo matura discussione la vostra Commissione stimò più conveniente attenersi a questo secondo sistema; imperciocchè, trattandosi di materia che forma soggetto di privativa in tutto il regno, si doveva principalmente avere in mira d'impedire il danno che dall'assoluto divieto di coltivar tabacco ora deriva al sistema agrario da lunghi anni radicato nella Sicilia, ed evitare di offendere le antiche abitudini degli isolani avvezzi a far uso in larga copia di tabacco indigeno. Insomma si vuole al tempo stesso tutelare sufficientemente l'interesse della finanza e non perturbare le condizioni dell'agricoltura sicula. A conseguire questo secondo fine poco gioverebbe il concedere libertà assoluta di coltivar tabacco in qualsiasi angolo dell'isola, anco là dove la natura del suolo non si presta a far prosperare questa specie di coltura, mentre le spese di accertamento diverrebbero eccessive se l'agente della finanza ed il pretore dovessero procedere alle opportune verificazioni per quantità minime coltivate in luoghi remoti e poco accessibili.

Ond'è che alla vostra Commissione parve si raggiungesse lo scopo, che è l'utilità vera dell'agricoltura siciliana, permettendo la coltura del tabacco in ogni comune, in cui questa pianta si coltivasse sopra una estensione non minore di cinque ettari, la quale estensione verrà costituita dai diversi appezzamenti che in uno stesso comune si verificherà essere coltivati a tabacco. Solo si credè dovere rilasciare al Governo facoltà di dare una speciale permissione di coltivare questa pianta anche in quei comuni dove il limite di cinque ettari non si raggiungesse, e ciò perchè talvolta a siffatta concessione può essere indotto da particolari ragioni, come sarebbe il desiderio di saggiare questa coltura anche là dove prima non praticavasi.

All'articolo 4 si volle far coincidere l'epoca della dichiarazione con quella della piantagione anzichè della seminagione, perchè è la prima che veramente determina la coltivazione.

Alla vostra Commissione parve si potesse fare a meno del sindaco per la operazione dell'accertamento, e che sì l'interesse della finanza e sì quello del coltivatore fossero sufficientemente tutelati quando e agente finanziario e coltivatore si trovassero in presenza, e in caso di disparere il pretore fosse chiamato a dirimere la controversia col suo giudizio. Si aggiunsero all'articolo 5 disposizioni speciali dirette a viemmeglio preservare quel duplice ordine d'interessi.

Indicate così le modificazioni che alla vostra Commissione parve utile di introdurre nel disegno di legge presentato dal signor ministro delle finanze, e data di quelle ragione, essa stimò nell'interesse dell'agricoltura sicula e della finanza dello Stato, di proporvi la accettazione di quel medesimo disegno così modificato, come di fatti per mio mezzo ve la propone.

GIOVANNI FABRIZI, *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

È permessa nella Sicilia la coltivazione del tabacco.

Art. 2.

Sulla coltivazione del tabacco nella Sicilia è stabilita a pro dello Stato una imposta annua di produzione per ogni ettaro coltivato, ed in ragione della quantità media di tabacco ricavabile in istato asciutto commerciale.

Art. 3.

Tale tassa sarà di quattro classi, e cioè:

I. classe lire ~~500~~, quando il prodotto in foglia superi quintali dodici per ettaro;

II. classe lire ~~350~~, per quello di oltre nove e non più di dodici quintali;

III. classe lire ~~200~~, per quello di oltre sei e non più di nove quintali;

IV. classe lire ~~100~~, per quello inferiore a sei quintali.

La imposta sarà riscossa anche in ragione di frazioni decimali di ettaro. Le superficie minori di un decimo si considerano per un decimo intero di ettaro.

Art. 4.

Per coltivare tabacco occorre la licenza, da rinnovarsi ogni anno, la quale sarà sottoposta alla tassa di bollo di lira una.

A tal uopo il coltivatore prima della seminagione dovrà farne domanda nei tempi e nelle forme che saranno indicate con decreto reale.

Art. 5.

Quando il tabacco è prossimo a maturità, sulla domanda del coltivatore, apposita Commissione procederà all'accertamento della classe cui appartiene il terreno coltivato a tabacco.

La Commissione sarà composta del sindaco del comune ove è coltivato il tabacco o di un suo incaricato, di un delegato di finanza e del pretore, il quale ultimo deciderà in caso di disparità di opinione dei due primi.

Il giudizio della Commissione è inappellabile.

Il coltivatore che trascura di domandare nel tempo

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

È permessa la coltivazione del tabacco nei comuni della Sicilia, nei quali essa si faccia sopra un'estensione non minore di ~~cinque~~ ettari.

Negli altri comuni dell'isola, ove l'estensione dei terreni coltivati a tabacco è minore di cinque ettari, detta coltivazione non è ammessa se non previa speciale licenza del ministro delle finanze.

~~Art. 2.~~

~~*Identico al qui contro.*~~

~~Art. 3.~~

~~*Identico al qui contro.*~~

Art. 4.

Chi intende coltivare tabacco deve ogni anno e prima della piantagione farne la dichiarazione sopra carta bollata da una lira, nei tempi e colle forme che verranno prescritte dal regolamento.

Art. 5.

Quando il tabacco sia prossimo a maturità, nei giorni e nelle ore che verranno indicati all'albo pretorio del comune per due settimane consecutive, un agente finanziario procederà in contraddittorio del coltivatore all'accertamento della classe cui appartiene il terreno coltivato a tabacco.

L'agente finanziario farà il suo accertamento anche quando il coltivatore non si trovi sul luogo, nel giorno ed ora prescritti.

Gli accertamenti dell'agente finanziario verranno pubblicati all'albo pretorio del comune nella domenica susseguente. Entro cinque giorni da detta pubblica-

stabilito l'accertamento per la classificazione della tassa pagherà quella maggiore per tutta l'estensione del terreno indicato nella licenza; salve le pene in cui potesse essere incorso.

Art. 6.

Le spese dell'accertamento sono a carico del coltivatore.

Art. 7.

L'imposta sarà pagata non più tardi di un mese dal giudizio emesso dalla Commissione di accertamento.

Chi non ha pagato l'imposta non può essere riammesso a coltivare tabacco.

Art. 8.

Chi nella Sicilia coltiva tabacco senza previa licenza sarà punito colla perdita del prodotto, e col pagamento del triplo dell'imposta.

Eguale pena sarà applicata per la coltivazione di tabacco su terreni non compresi nella licenza.

Art. 9.

Il credito dello Stato per la imposta, per le spese di accertamento e per le multe è privilegiato sul terreno nel quale è fatta la coltivazione in confronto di qualsiasi creditore.

L'imposta sarà riscossa coi metodi di riscossione delle imposte dirette.

Art. 10.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3018.

Art. 11.

Con decreto reale saranno determinate le discipline per l'esecuzione della presente legge.

zione il coltivatore potrà appellarsi al pretore, il quale deciderà, sentito, ove occorra, un perito.

L'accertamento dell'agente finanziario contro cui non si ricorse nel tempo prescritto ed il giudizio del pretore sono inappellabili.

Art. 6.

Le spese del giudizio del pretore sono a carico della parte soccombente.

Art. 7.

L'imposta sarà pagata ~~fu mese~~ dopo la pubblicazione dell'accertamento, ~~o in caso di contestazione un mese dopo la sentenza del pretore~~. Entro tre mesi

Art. 8.

Chi nella Sicilia coltiva tabacco, senza previa dichiarazione nelle forme che sopra, sarà punito colla perdita del prodotto e col pagamento del triplo dell'imposta.

Eguale pena sarà applicata per la coltivazione di tabacco su terreni non compresi nella dichiarazione.

~~#~~ Art. 9. ~~#~~

Il credito dello Stato per l'imposta, per le spese del giudizio e per le multe, è privilegiato sul terreno nel quale è fatta la coltivazione in confronto di qualsiasi creditore.

L'imposta sarà riscossa coi metodi di riscossione delle imposte dirette.

Art. 10.

È abrogato l'articolo 18 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3018.

~~Art. 11.~~

~~*Identico al qui contro.*~~

Nota q:

Per la riscossione dell'imposta, delle spese di giudizio e delle multe incorse allo stato sul prodotto del tabacco il privilegio secondo il disposto del Codice civile nell'art. 1958. n° 1°.

Sull'ammontare complessivo dell'imposta e degli accessorii il proprietario avrà un altro rapporto coll'affittuario giusta gli stessi principii che gli somministrano per legge e giurisprudenza del fisco.

% Approvato nella seduta del 28 di maggio 1868.

% Approvato nella seduta del 28 di maggio 1868.

3.

N° 191-A

Relazione

della Commissione composta dei deputati

Pisanelli, Sella, Rorà, Bortolucci, Tenani, Tamaio e Fabrizj Giovanni

sul Progetto di Legge presentato dal Ministro delle Finanze

"Disposizioni relative alla coltivazione del tabacco in Sicilia."

Signori!

Nella tornata del 29 Luglio dell'anno decorso accoglieste la proposta della nostra Commissione d'inchiesta per la provincia di Palermo intorno alla convenienza di regolare con nuova legge la coltivazione del tabacco nell'isola di Sicilia vietata in forza dei provvedimenti finanziarii promulgati nel 1866. Ed invero oltre il danno non insignificante che da quel divieto derivava all'agricoltura di certe zone della Sicilia nelle quali il tabacco è una specie di secondo prodotto cui mal si saprebbe altro sostituire, è da considerare altresì che il tabacco estero non può supplire certe peculiari qualità di tabacchi indigeni, ai quali i consumatori sono avvezzi. Coniecchè il divieto assoluto di coltivazione forzerebbe i consumatori di cotesti tabacchi o a desistere dal farne uso, o a cambiare qualità, lo che tutti gli esperti sanno come facilmente non avvenga. Ed inoltre non può negarsi che vi sia nell'opinione pubblica un certo movimento in favore della maggiore estensione da darsi alla coltivazione del tabacco in tutto il regno. Gli studj della Commissione sui tabacchi, nominata l'anno scorso dal Ministro delle finanze, la conducono, per quanto sembra, ad cotesta conclusione, che appare plausibile quando da una parte si consideri che di dodici milioni di chilogrammi di tabacco adoperato nelle nostre manifatture un milione appena è prodotto in Italia, e dall'altra

che in Francia, ove la privativa dei tabacchi dà pure proventi ristorevoli, the quanti dei tabacchi consumati sono indigeni: oltrecchè torna opportuno dare ogni incremento all'operosità nazionale.

Resta ora da vedere come si possano conciliare una tal facoltà di coltivazione, che abbia per effetto d'impedire il grave danno che all'agricoltura sicula deriverebbe dall'assoluto divieto, col tornaconto della finanza, ed un equo concorso della Sicilia ad una tassa pagata sopra così grande scala in tutto il rimanente del regno.

Si premetta che non v'è luogo a modificare la tariffa sulla introduzione dei tabacchi esteri quale venne stabilita in Sicilia nel 1866 sulla base delle tariffe applicate nelle altre parti del regno. Quanto al tabacco di cui si permettesse la coltivazione nell'isola, il progetto ministeriale per determinarne la tassa nell'interesse della finanza parte dal concetto che valendo il tabacco siciliano circa un terzo del tabacco estero, debba tassarsene la coltivazione secondo una tariffa che equivarrebbe a circa il terzo di quella applicata ai tabacchi esteri. Sebbene sarebbe a richiedersi se in un genere di privativa che non è di prima necessità la

tassazione sia da stabilirsi in ragione di quantità anzichè di qualità, o almeno se non si debba considerare più la prima che la seconda, pur tuttavia nelle attuali circostanze della Sicilia e trattandosi di una prima introduzione di tassa sul tabacco coltivato nell'isola, alla vostra Commissione parve dover accettare il criterio ministeriale. Ed essa si propone per ciò l'approvazione dell'art. 3 per cui la tassa sarebbe stabilita in ragione dell'estensione e della produttività effettiva del terreno.

Gravi dubbiezze sorsero invece nel seno della Commissione intorno ai principii cui dovesse informarsi la permissione della coltivazione. Il progetto ministeriale ammette bensì che la coltivazione sia libera, ma però affine di non porre l'amministrazione della finanza nella necessità di andare incontro per l'accertamento del prodotto e della tassa a spese, le quali possono riuscire di gran lunga superiori al provento della tassa stessa, pone le spese di accertamento a carico del coltivatore. La vostra Commissione chiese a se stessa, al Ministero ed alla Commissione ministeriale sui tabacchi se questo sistema in apparenza favorevole ai coltivatori non avesse per conseguenza di esporli alla spiacevole sorpresa di spese, le quali a conti fatti e specialmente in caso di contestazione, ammontassero

a somma crescente il valore del prodotto. Esso dall'altra parte a ... impedire di non fare proponibile di limitare la permissione di coltivare tabacco a quelle zone nelle quali già si coltivasse, e d'interdire ove coltivassero una estensione sufficiente di terreno tale che la finanza potesse sorvegliare e accertare il prodotto senza dispendi veramente imperdonabili avuto riguardo all'ammontare della tassa ed al valore del prodotto stesso, addossando per contro ogni spesa di accertamento alla finanza. Dopo matura riflessione della nostra Commissione stimò più conveniente attenersi a questo secondo sistema; imperciocchè trattandosi di materia che forma soggetto di privativa in tutto il regno, si doveva principalmente avere in mira d'impedire il danno che dall'assoluto divieto di coltivar tabacco ... deriva al sistema agrario da lunghi anni radicato nella Sicilia, ci evitare di offendere le antiche abitudini degli isolani avvezzi a far uso di larga copia di tabacco indigeno. In somma si mirò al tempo stesso tutelare sufficientemente l'interesse della finanza e non perturbare le condizioni dell'agricoltura siciliana. Si conseguiva questo secondo fine poco giovevole il concedere libertà assoluta di coltivar tabacco in qualunque angolo dell'isola ... anco là dove la natura del suolo non si presta a ... prosperare questa specie di coltura, mentre le spese di accertamento divenivano eccessive se l'agente della finanza ed il pretore dovevano procedere alle ripetute verificazioni per quantità minime coltivate ... in luoghi remoti e poco accessibili.

a somma eccedente il valore del prodotto. Per ciò altra
parte a considerare si non sarà preferibile di limitare
la permissione di coltivare tabacco a quelle zone sotto
quali già si coltivava, e l'intervento ora coltivava una
estensione ~~superficiale~~ di terreno tale che la finanza
potesse migliorare ed accertare il prodotto senza dispendi
veramente sproporzionati avuto riguardo all'ammontare della
tassa ed al valore del prodotto stesso, addossando per intero ogni
spesa di accertamento alla finanza. Dopo matura discus-
sione della vostra Commissione stimò più conveniente
attenersi a questo secondo sistema; imperciocchè trattandosi
di materia che forma soggetto di privativa in tutto il regno,
si doveva principalmente avere in mira d'impedire il
danno che dall'assoluto divieto di coltivar tabacco ~~maggiore~~
~~inconveniente~~ ora deriva ~~all'ordine~~ al sistema agrario da lunghi
anni radicato nella Sicilia, ed evitare di offendere le naturali
abitudini degli isolani avvezzi a fare uso di larga copia di
tabacco indigeno. In somma si vuole al tempo stesso tutelare
sufficientemente l'interesse della finanza e non perturbare
le condizioni dell'agricoltura siciliana. A conseguire questo secondo
fine poco gioverebbe il concedere libertà assoluta di coltivar
tabacco in qualsiasi angolo dell'isola ~~ovunque~~ ove là dove
la natura del suolo non si presta a farlo prosperare questa
specie di coltura, mentre le spese di accertamento divenirebbero
eccessive se l'agente della finanza ed il pretore dovessero
procedere alle opportune verificazioni per quantità minime coltivate
in luoghi remoti e poco accessibili.

Così è che la nostra Commissione parve di raggiungere lo scopo, ~~permanente~~ che è l'attività vera dell'agricoltura siciliana, permettendo la coltura del tabacco in ogni Comune in cui questa pianta si coltivava ~~continuativamente~~ sopra una estensione non minore di cinque ettari, la quale estensione verrà costituito dai diversi appezzamenti che in uno stesso Comune si verificherà esser coltivati a tabacco. Solo si dovrà rilasciare al Governo facoltà di dare una speciale permissione di coltivare questa pianta anche in quei Comuni dove il limite di cinque ettari non si raggiungesse, e ciò perchè talvolta a siffatta coltivazione può esser indotto da particolari ragioni, come sarebbe il desiderio di ragguagliare questa coltura anche là dove prima non praticavasi. — Alla nostra Commissione parve di potere fare a meno del Sindaco per l'operazione dell'accertamento, e che in tal modo della finanza e di quello del coltivatore fossero sufficientemente tutelati, quando agenti finanziari e coltivatore si trovassero in presenza, e in caso di disparere il pretore fosse chiamato a dirimere la controversia col suo giudizio. Si aggiunse all'art. 5 disposizioni speciali dirette a ~~tempo~~ ne meglio preservare quel duplice ordine d'interessi.

Indicate così le modificazioni che alla nostra Commissione parve utile di introdurre nel ~~Disegno~~ Disegno di legge presentato dal Sig. Ministro delle Finanze, ~~[illegible]~~ data ragione, ~~[illegible]~~ stimò di quella ragione, essa stimò nell'interesse dell'agricoltura sicula e della finanza dello Stato, di proporvi l'accettazione di quel medesimo disegno così modificato, come di fatto per mio mezzo ve la propone — Giovanni Fabrizj, Relatore.

(1)

Progetto Ministeriale

Art. 1.

È permessa nella Sicilia la coltivazione del tabacco.

Art. 2.

Sulla coltivazione.....

Art. 3.

Tale tassa sarà.....

Art. 4.

Per coltivare tabacco....

Art. 5.

Quando il tabacco è prossimo a maturità, sulla domanda.....

Progetto della Commissione

Art. 1.

È permessa la coltivazione del tabacco nei Comuni della Sicilia, nel quali essa si faccia sopra una estensione non minore di cinque ettari.

Negli altri Comuni dell'Isola detta coltivazione non è permessa se non previa speciale permesso del Ministro delle Finanze.

Art. 2.

Identico al di contro.

Art. 3.

Identico al di contro.

Art. 4.

Chi intende coltivare tabacco deve ogni anno e prima della piantagione farne la dichiarazione sopra carta da bollata da una lira, nei tempi e colle forme ~~prescritte dal regolamento~~ che verranno prescritte dal regolamento.

Art. 5.

Quando il tabacco sia prossimo a maturità nei giorni e nelle ore che verranno indicate all'albo pretorio del Comune per due settimane consecutive, un agente finanziario procederà in contraddittorio del coltivatore all'accertamento della classe cui appartiene il terreno coltivato a tabacco.

l'agente finanziario sarà il suo accertamento anche quando il coltivatore non si trovi sul luogo nel giorno ed ora prescritta.

Gli accertamenti dell'agente finanziario verranno pubblicati all'albo pretorio del Comune nella domenica susseguente. Entro cinque giorni da detta pubblicazione il coltivatore potrà appellarsi al pretore, il quale deciderà sentito, ove occorra, un perito.

L'accertamento dell'agente finanziario contro cui non si ricorse nel tempo prescritto, ed il giudizio del pretore sono inappellabili.

Art. 6.

Le spese del giudizio del pretore sono a carico della parte soccombente

Art. 7.

L'imposta sarà pagata un mese dopo la pubblicazione dell'accertamento, e quando giudichi il pretore un mese dopo la sua pronunzia.

Art. 8.

Chi nella Sicilia coltiva tabacco senza previa dichiarazione nelle forme di sopra, sarà punito colla perdita del prodotto, e col pagamento del triplo dell'imposta.

Eguale pena sarà applicata per la coltivazione di tabacco su terreni non compresi nella dichiarazione.

Art. 6.

Le spese dell'accertamento

Art. 7.

L'imposta sarà pagata un mese

Art. 8

Chi nella Sicilia coltiva tabacco senza previa licenza

Art. 9 -
Il credito dello Stato

Art. 10 -
Sono abrogate

Art. 11.
Con decreto reale saranno determinate le discipline per l'esecuzione della presente legge.

Art. 9
Il credito dello Stato per la imposta, per le spese del giudizio, e per le multe è privilegiato sul terreno nel grado e fatto la coltivazione in confronto di qualsiasi creditore.
L'imposta sarà riscossa coi metodi di riscossione delle imposte dirette.

Art. 10.
~~Sono abrogate le disposizioni~~
È abrogato l'articolo 18 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n.° 3018.

Art. 11.
~~Con decreto reale saranno determinato~~ Identico al di contro. -

Ministero delle Finanze

Camera dei Deputati.

Cat

Signori!

In seguito della discussione sulle condizioni morali ed economiche della Provincia di Palermo venne adottato nella tornata del 29. luglio u. s. l'ordine del giorno d'invitare il Governo a presentare, al riaprirsi del Parlamento un progetto di legge che regoli la coltivazione del Tabacco in Sicilia.

Il Ministro di Finanza non fece fatta premura di corrispondere a questo invito, ordinando che l'oggetto fosse maturamente studiato e fossero raccolti gli opportuni dati statistici.

Fu soltanto col 1° Gennaio 1867. che andò in attività il Decreto legislativo del 28. di luglio 1866. N° 3018. portante il divieto della coltivazione di tabacco in Sicilia ed un aumento nei dazi d'importazione

delle foglie e lavorati di tabacco.
Ciò non ostante riescì difficile e
lunga l'opera di raccogliere da-
gli statistici sulla coltivazione,
ed anche quelli ottenuti sono
incompleti e contraddittorii.
Ad ogni modo dalle informazioni
che porsero le Direzioni Com-
partimentali delle Gabelle, dopo
di aver sentite le Camere di
Commercio, fu dato pervia di cri-
terii e confronti di desumere quelli
che si rilevano dall'inserto spec-
chio.

Questi dati sembrano invero esa-
gerati. La stessa Commissione del-
le Camere di Commercio Siciliane
che studiò quest'argomento nel 1864
indicava non farsi la coltivazione
se non sopra ettari 728. e produrre
circa quintali 13,000. di tabacco
l'anno. Ora da una memoria
presentata alla Commissione par-
lamentare d'inchiesta sulle condi-
zioni della Città e Provincia di
Palermo, memoria stampata presso
Camburiello e C.ie, molti che l'in-
tera Sicilia produca 16,000. quintali
di tabacco indigeno per il proprio
consumo, senza parlare di quello che
esporta all'estero o che passa di
contrabbando nel continente meridio-
nale d'Italia. Da un prospetto al-
legato a quella memoria appare

che la sola provincia di Palermo impiega nella fabbricazione dei sigari quint. 4,000. di tabacco indigeno ed in quella delle polveri q.li 3,000., in tutto 7,000. quintali. Ciò però poco consuonerebbe colla indicata generale produzione di quint. 16,000., poichè la Provincia di Palermo è pur quella che aveva una coltivazione più estesa che tutte le altre Provincie insieme. Notisi inoltre che nella stessa memoria sono calcolati ad oltre 26,000. gli ettari irrigui che possono coltivarsi a tabacco e ad altri 16,000. quelli che dopo alcuni lavori potranno divenire idonei a questa coltivazione.

Comunque sia trattasi ora semplicemente di permettere di nuovo la coltivazione dei tabacchi in Sicilia e di regolarla spendo la questione di principio già stata risolta col citato ordine del giorno.

Allorchè adottavasi il divieto della coltivazione col contemporaneo aumento dei dazi di entrata, si stimava di poter conseguire in Sicilia dal dazio d'entrata dei tabacchi in foglia e lavorati la somma di circa £. 2,000,000. invece delle £ 250,000. che introitavansi anteriormente. Sl'effetto non corrispose all'aspettazione, ma ciò deve

attribuirsi a diverse cause meramente transitorie. È un fatto che nell'anno 1866. furono aumentate le coltivazioni indigene e di molto si ridussero le importazioni dall'estero per approfittare del tenue dazio che allora vigeva e cessar doveva coll'anno stesso. Nella sola Dogana di Palermo l'introduzione del 1866. ascese a quintali 1,600. di tabacco, mentre nel 1865. non era stata che di quintali 1,700. Oltrecciò per ignoranza o per dolo estese coltivazioni furono immediate anche nel 1867., nè tutte naturalmente saranno state potute estirpare. Laonde non è possibile alcuna seria ipotesi sui risultamenti ottenuti.

Nella citata memoria presentata alla Commissione parlamentare verrebbe chiesta l'abolizione pura e semplice del citato Decreto legislativo, vale a dire il ritorno alla precedente libertà di coltivazione con esonero di ogni tassa e disciplina e alla precedente misura dei dazi di entrata. La differenza fra i dazi ora sussistenti e quelli che erano in vigore a tutto l'anno 1866. emerge dall'allegato prospetto.

Non credo, o Signori, consentano

al menzionato ordine del giorno l'ambire a questa proposta, né io potrei appoggiarla, poiché fa pur d'uopo di ritrarre in Sicilia dal tabacco un reddito superiore all'antico e mercè il rincarimento che ne conseguirà nel prezzo dei tabacchi perfetti, renderà in pari tempo meno lucroso e quindi meno allettante il contrabbando dalla Sicilia al continente meridionale italiano. Per raggiungere un tale intento non vi ha altra via che tenere alto il dazio di importazione sui tabacchi esteri in Sicilia e tassare almeno le foglie colà prodotte. Che ciò sia necessario e conveniente viene appellito anche in altra memoria che fu presentata alla Commissione parlamentare di inchiesta e che fu stampata presso Virzì a nome della classe dei fabbricanti.

In questa memoria si propone che il dazio di entrata sia di £. 160. pei tabacchi lavorati e di £. 80. per le foglie e quello di produzione di £. 26. per la foglia al quintale; se non che si vorrebbe che la riscossione seguisse con sistema esente da vessazioni e nel momento più

opportuno pei coltivatori, senza costringerli a gravose anticipazioni.

La misura del dazio ed il sistema di riscossione sono certamente due punti principalissimi nella questione.

Quanto al modo di riscossione si presenta perspicua l'idea di assoggettare la coltivazione in Sicilia a quelle stesse discipline che vigono nelle altre parti del Regno in forza del Decreto Reale del 15. Giugno 1865. Con ciò il Governo avrebbe notizia di tutte le coltivazioni mediante il sistema delle licenze, potrebbe stabilire l'addebito dei singoli coltivatori, riscontrare le quantità dovute con quelle riposte a magazzino, custodire i magazzini, avvertarsi che il genere estratto dai magazzini venga esportato all'estero o sottoposto al dazio di produzione. Gli sarebbe poi agevole scoprire e punire le contravenzioni tentate dai coltivatori o dai loro garanti.

Temo però che questo metodo sarebbe troppo grave nelle condizioni della Sicilia. Esso avrebbe poi un altro inconveniente, poichè se si limitasse la coltivazione ad alcuni circondarii

per concentrare le operazioni della vigilanza si andrebbe contro il divisamento di estendere sempre più la coltivazione del tabacco nell'isola. Se la coltivazione dovesse essere qua e là dispersa, le spese assorbirebbero il prodotto della tassa e costituirebbero un aggravio eccessivo qualora, come avviene nelle altre parti del Regno, si volessero lasciare in tutto od in parte a carico de' coltivatori. Infatti nelle altre parti dove pure la coltivazione è concentrata, la spesa della vigilanza importa in cifra assai approssimativa circa £. 92. per ettaro, ovvero circa £. 10. per quintale di foglia, ovvero oltre il 18. per cento del prezzo pagato pel tabacco ai coltivatori. Questa spesa crescerebbe enormemente in Sicilia colla coltivazione sparsa, e ciò a cagione tanto più dei molti magazzini che si dovrebbero allestire e tenere; e ciò senza parlare della responsabilità che il Governo assumerebbe rimpetto ai deponenti. Nè parlo della spesa per la vigilanza generale, pur necessaria per iscoprire le illecite piantagioni e le clandestine sottrazioni.

Escluso per tanto questo sistema, si presenta l'altro di esigere una

tassa in ragione di ettare coltivat
La riscossione di questa tassa non
sarebbe nè molto costosa, nè difficil
Essa ha però l'inconveniente che
non tiene conto delle vicende de
la coltivazione nè della quanti
tà reale del prodotto, per cui sa
rebbe quasi una sopratassa alla
fondiaria. A questo doppio titolo
è combattuta e non a torto nel
la stessa memoria dianzi cita
ta.

Ma, senza più oltre proceder
nella disamina dei diversi siste
mi possibili, io troverei conveniente
nelle condizioni della Sicilia que
llo di stabilire una tassa di pro
duzione sul tabacco che ivi si
coltiva, da liquidarsi in ragio
ne composta di ogni ettare
coltivato e della quantità di
tabacco ricavabile in stato
asciutto commerciale. Per rag
giungere questo scopo ed evitare
troppo [illegible] accertamento, cre
derei che la tassa si possa deter
minare in quattro classi, in
considerazione della quantità
prodotta per ogni ettaro, e
cioè — fino a sei quintali di
tabacco secco per ettaro — da ol
tre sei fino a nove — da nove
fino a dodici — da oltre dodici
Con questo sistema si potrà

raggiungere lo scopo con ispesa relativamente tenue e col minore possibile incomodo pel coltivatore, Ci basterebbe prescrivere l'obbligo preventivo dell'annuale licenza, l'accertamento del prodotto al momento della maturazione mediante Commissioni miste, indi il computo della tassa ed il pagamento della medesima. Queste operazioni, trattandosi di dichiarate ed accertare soltanto l'approssimativo prodotto entro gli estremi di ogni classe riescirebbero sollecite e facili, tanto per i coltivatori quanto per gli agenti governativi.

Quanto alla misura dei dazi già ho detto più su come e per qual ragione convenga tenerla alta, e ritengo che quelli di entrata dall'estero siano da lasciarsi come sono. Dal progetto unito alla menzionata memoria appare che i fabbricatori del solo palermitano impiegano quint. 3750. di foglia estera, Questa sola in ragione di £. 130. il quintale darebbe alle Dogane il reddito di lire 487,500. Non voglio avventurarmi in compilio di supposizioni, ma confido che, anche ammessa

la coltivazione indigena, si
avrebbe per tutta la Sicilia
dai dazi di entrata sui tabacchi
chi in foglia e lavorati circa
un milione. Mi sorreggono in
questa previsione gli introiti
degli anni precedenti quando
la tariffa era poco bassa ed
era libera la coltivazione,
mentre in avvenire sarà di
molte volte più elevato il dazio
e sarà estesa anche quella di
produzione.

Il dazio di produzione do-
vrebbe a stabilirsi in relazione
al dazio di entrata. La classe
dei fabbricanti nella ripetuta
memoria la proponeva ad un
terzo del dazio d'entrata ~~da~~
esso adottato e ciò per la ra-
gione che il valore del tabacco
indigeno greggio corrisponderebbe
be ad un terzo di quello del ta-
bacco greggio estero. Sebbene io
non ~~ammetta~~ questa ragione
di valore che per certe qualità
pure ritengo che la tassa di
produzione non sia da fissarsi
troppo alta e che la proporzio-
ne di un terzo circa poi sia
essere adottata in confronto
dell'attuale dazio d'entrata
fissandola così a £. 40. il
Quintale. Di guisa che

Vi aggiungo

+ le notizie inviate non
corrispondono

partendo da questo dato nel fissare la tassa per ettaro e per classe, un ettaro col prodotto di quarta classe peraghercbbe £. 200.— di 3ª £. 320.— di 2ª £. 440.— e di 1ª £. 600.— Con tali graduazioni ed ammettendo un prodotto totale di 13,000. quintali, come viene rappresentato, si conseguirebbe un reddito di circa £. 500,000.

Dato quest ordine d'idee, ho compilato il progetto di legge che mi pregio di presentare all'approvazione del Parlamento.

Stabilita la tassa in ragione di ettaro ed in quattro graduazioni corrispondenti a quattro classi di quantitativo del prodotto, era ovvio il determinare che tale quantitativo dovesse essere accertato. Il miglior momento per eseguire quest'accertamento ritengo sia quello in cui il tabacco è prossimo a maturità, ma ancora sul campo. Per tal guisa i coltivatori hanno il vantaggio di pagare la tassa soltanto al momento del raccolto e tenuto conto dei danni recati da infortuni naturali. Ma a far sì che questo sistema

potessero dare gli sperati risultamenti ed a mestieri mettere la Finanza in grado di conoscere quali e dove sarebbero le coltivazioni e quando il tabacco sarebbe giunto a maturità secondo i diversi luoghi.

Articoli 1

A ciò provvedono gli articoli 3. e 4. I coltivatori non hanno altri obblighi se non quelli di dichiarare le coltivazioni che vogliono intraprendere, di riportare la licenza, di attenersi nella coltivazione a tale licenza, che è quanto dire alla loro stessa dichiarazione, di notificare l'imminente maturazione e chiedere l'accertamento del prodotto. Il computo dell'estensione vuolsi poi limitato ad ettari e decimi, tanto per evitare le coltivazioni troppo piccole, quanto per agevolare la liquidazione delle tasse.

L'accertamento ~~La stima~~, trattandosi di cosa facile, può essere eseguito da due soli funzionarii e da un terzo nel caso di controversia. Per le opportune garanzie uno degli agenti sarebbe finanziario, l'altro

comunale, e il terzo il giudice.
Il pagamento sarà dovu-
to entro un mese dalla stima,
limite che mi pare assai con-
veniente anche ai coltivato-
ri. Le garanzie offerte da
questi non potendo riescir
sempre sicure, si è nel pro-
getto dichiarato garantito il
fondo stesso e si è aggiunto
il divieto di ulteriore coltiva-
zione per chi non ha paga-
to la tassa.

Le multe contro chi col-
tiva tabacco senza licenza
o su terreni nella licenza
non compresi sono ragguar-
gliate a multipli della tassa
da due a sei volte per poterle
proporzionare alla maggiore
o minore malizia ed alla mag-
giore o minore difficoltà di
scoprire la contravvenzione.

Naturalmente moltiplici
saranno le disposizioni per
regolare la forma ed esecu-
zione delle dichiarazioni,
l'emissione ed intimazione
delle licenze, la formazio-
ne della Commissione per
gli accertamenti
le stime, l'opera della me-
desima, l'intimazione del-
l'ordine del pagamento, le
modalità di questo, l'azione

degli agenti per la vigilanza, etc.; ma tutte queste disposizioni non possono che formare oggetto di apposito regolamento, ~~da tale~~ ~~da~~ nel quale si cercherà di attenersi alle modalità le più semplici e la mano pratiche.

Progetto di legge.

Art.o 1.

È tolto nella Sicilia il divieto della coltivazione del tabacco.

Art.o 2.

Sulla coltivazione del tabacco nella Sicilia è invece imposta a pro' dello Stato una tassa annua di produzione per ogni ettaro coltivato ed in ragione della quantità di tabacco ricavabile in istato asciutto commerciabile.

Art.o 3.

Tale tassa sarà di quattro classi, e cioè:

I. classe lire 600, quando il prodotto superi quintali dodici;

II. classe lire 450. per quello di oltre nove e non più di dodici quintali;

III. classe lire 300. per quello di oltre sei e non più di nove quintali;

IV. classe lire 200. per quello inferiore a sei quintali.

La tassa di riscatto è che in ragione di frazioni ettaro. Le superficie mino di un decimo si considera per un decimo intero di ettaro.

Art.° 4.

Per coltivare tabacco o co ne la licenza da rinnovarsi ogni anno, la quale sarà sottoposta alla tassa di lire una.

A tal uopo il coltivatore prima della seminagione do vrà farne domanda nei tem pi e nelle forme che saran no indicate con Decreto Re le.

Art.° 5.°

Quando il tabacco è pros simo a maturità sulla doma da del coltivatore apposita Commissione procederà all'ac certamento del terreno colti vato a tabacco e della clas se di tassa cui deve sottopor si il relativo prodotto.

La Commissione sarà composta del Sindaco del Comune ove è coltivato il tabacco o di un suo inviato, di un delegato di Fi nanza e del Giudice del Ma damento, il quale ultimo de cederà in caso di disparità

di opinione dei due periti.

Il giudizio della Commissione è inappellabile.

Il coltivatore che trascura di domandare nel tempo stabilito l'accertamento per la classificazione della tassa pagherà quella maggiore per tutta l'estensione del terreno indicato nella licenza; salve le pene in cui potesse essere incorso.

Art.o 6.

Le spese dell'accertamento sono a carico del coltivatore.

Art.o 7.

La ~~tassa~~ sarà pagata non più tardi di un mese dal giudizio emesso dalla Commissione di accertamento.

Chi non ha pagato la ~~tassa~~ non può essere riammesso a coltivare tabacco.

Art.o 8.

Chi nella Sicilia coltiva tabacco senza previa licenza sarà punito con una multa ~~da due a sei volte la tassa massima di produzione.~~

Eguale pena sarà applicata per la coltivazione di tabacco su terreno non

compresi nella licenza.

Ottraccio il tabacco illegalmente coltivato sarà confiscato.

Art.° 9.

Il credito dello Stato per la tassa, per le multe e per le spese di accertamento è privilegiato [illegible]

Il terreno sul quale è coltivato [illegible] è gravato, in confronto di qualsiasi creditore.

La tassa sarà esatta coi metodi di riscossione delle imposte dirette.

Art.° 10.

Sono derogate le disposizioni degli articoli 19. e 20. del Decreto legislativo 28. Giugno 1866. N.° 3018.

Art.° 11.

Con Decreto Reale saranno determinate le discipline per la esecuzione della presente legge.

Specchio

delle coltivazioni di tabacco in Sicilia nell'anno 1866.

Provincia	Ettari coltivati.	Quintali prodotti a secco.	Media dei quintali per ettare.		Valore del prodotto in lire.		Medio valore per quintale		Osservazioni.
Palermo Trapani	1060.	12,082.	11.	40.	743,465.	„	61.	53.	In sedici Comuni, Ettari 350. cominciarono dopo l'anno 1864.
Messina	306.	4,764.	15.	57.	238,227.	„	50.	„	In diciassette Comuni, alcuni dei quali con quantità incalcolabili.
Catania Siracusa	180.	1,020.	5.	66.	20,400.	„	20.	„	In tredici Comuni, sei de' quali con solo sei ettari in complesso.
Girgenti Caltanisetta	240.	3,624.	15.	10.	217,440.	„	60.	„	
Totale	1,786.	21,490.	12.	03.	1,219,532.	„	56.	75.	

11—

58

Prospetto
dei dazi d'entrata del tabacco in Sicilia.

Oggetto.	Base del dazio.	Misura del dazio. Tariffa 1867.		Tariffa anteriore.	
Tabacco in foglia e costa	Chilogramma	L. 1.	30	Cent. 21.	48.
detto senza costa	id.	„ 1.	50		
Tabacco lavorato:					
Di Spagna in polvere	id.	„ 8.	„	Cent. 42.	95.
Altro in polvere	id.	„ 3.	„		
Sigari d'Avana fini	id.	„ 10.	„		
„ d'ogni altra specie	id.	„ 3.	„		
Trinciati od in corda od in altra preparazione	id.	„ 2.	„		

Reddito negli anni:		
1865.	L. 231,197.	98.
1866.	„ 755,658.	66.
1867.	„ 58,307.	17.

N. 181.

Progetto di Legge presentato alla Camera dei Deputati dai Signori Scalambra - Pepoli

Disposizioni relative alla coltivazione del tabacco in Sicilia

Tornata del 28 Gennaio 1868.